

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 65/18/2012

Svolgimento del processo

La società Mistral Aspiratori Ventilatori S.r.l. proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale n. 068 2009 00899097 37 per un importo complessivo dovuto di € 121.963,17 a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 - bis del D.P.R., n. 600/1973 o dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 della dichiarazione Modello Unico 2006 presentata per l'anno 2005.

La società sosteneva che la dichiarazione IVA relativa all'anno 2005 era stata correttamente compilata, ma che "l'errato invio telematico aveva generato un errore materiale nell'indicazione del credito risultante dalla medesima dichiarazione".

Più in particolare il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate non aveva recepito i quadri VE, VF, VJ e VH con il risultato di alterare completamente i dati del quadro VL.

Gli errori di cui sopra avrebbero potuto facilmente essere riscontrati da parte dell'Ufficio confrontando i dati della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2005 con la comunicazione annuale IVA per lo stesso anno, entrambe in suo possesso.

Inoltre lo stesso Ufficio, in data 17/07/2007, aveva redatto un processo verbale di constatazione in cui aveva dichiarato la regolarità delle compensazioni effettuate dalla società per gli anni 2005, 2006 e 2007 nonché la regolare costituzione del credito IVA utilizzato in compensazione.

Chiedeva pertanto di annullare la cartella esattoriale impugnata, di riconoscere il credito IVA scaturente per l'anno 2005 pari ad € 53.102,00 e di condannare l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali.

Nella sua costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Desio 2, sosteneva che nel caso di specie non eravamo in presenza di un errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione (e, quindi, non era esperibile l'istituto dell'autotutela) ma che "la fattispecie necessita di un controllo di tipo sostanziale volto a dimostrare la regolare tenuta della contabilità e il suo puntuale affidamento".

Chiedeva pertanto, in via principale, di sospendere il giudizio in attesa che venisse definito il controllo sostanziale dell'annualità 2005 e, in via subordinata, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione 24, con sentenza n. 394, pronunciata il 25/11/09 e depositata il 18/12/09, accoglieva il ricorso della società.

Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate eccependo che, contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici di primo grado, la dichiarazione Unico 2006 era stata inviata incompleta, per stessa ammissione del contribuente, omettendo la presentazione dei quadri VE, VF, VH, mentre il quadro VJ relativo all'anno d'imposta 2004, senza l'indicazione delle compensazioni effettuate.

Non era possibile annullare la cartella se non previa di un controllo sostanziale dell'Amministrazione finanziaria volto a dimostrare la regolare tenuta della contabilità ed il suo puntuale affidamento.

Il controllo a cui fa cenno controparte non solo si era svolto molto prima della rilevata irregolarità, ma aveva avuto per oggetto un campione ristretto delle varie operazioni attive e passive e, quindi, non risultava del tutto idoneo a verificare l'esatta costituzione del credito d'imposta maturato e delle conseguenti compensazioni.

Concludendo, chiedeva la conferma dell'atto impugnato e la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Controdeduceva la società sostenendo, da un lato, che l'Ufficio era in possesso di tutti i dati necessari e sufficienti per verificare la regolarità del comportamento della società e, dall'altro, che non si verifica la perdita del credito d'imposta nel caso in cui il contribuente, che abbia regolarmente annotato tutte le fatture, e operata la relativa detrazione nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale.

In conclusione chiedeva di rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate con la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Con discussione in pubblica udienza, questa Commissione, sentite le parti presenti, ha deliberato come da dispositivo.

Motivi della decisione

L'appellante Ufficio sostiene che il contribuente, per sua stessa ammissione, ha inviato la dichiarazione dei redditi, Modello Unico 2006, omettendo la presentazione dei quadri VE, VF e VH mentre il quadro VL risulta incompleto.

Fermo quanto sopra, non essendo intervenuto un successivo, discrezionale controllo sostanziale posto in essere dall'Amministrazione finanziaria, volto a dimostrare la regolare tenuta della contabilità ed il suo puntuale affidamento, la cartella esattoriale in contestazione non può essere annullata.

La tesi dell'Ufficio non è condivisibile e va pertanto respinta.

Il fatto origina da un errore verificatosi in sede di trasmissione telematica del Modello Unico 2006, che, a seguito del controllo automatizzato, ha generato la cartella esattoriale in contestazione.

L'Ufficio ha respinto l'istanza di autotutela presentata dalla società Mistral perché non in presenza di un errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione, ma di una fattispecie che necessita di un "controllo di tipo sostanziale" ed in linea con quanto affermato, nella costituzione in giudizio in primo grado, aveva chiesto, in via principale, di sospendere il giudizio stesso "in attesa che venga definito il controllo sostanziale sull'annualità 2005".

Per la contribuente questo controllo è già avvenuto e, a dimostrazione della sua affermazione, fa riferimento ad un PVC redatto in data 17/7/2007 dal quale risulta che la società ha correttamente operato per gli anni 2005, 2006 e 2007.

In aggiunta a quanto sopra la società provvede, in sede contenziosa, al deposito di copia del registro delle fatture d'acquisto per tutto l'anno 2005 e di copia di tutte le fatture emesse per il medesimo anno, dal cui esame si può trarre conferma della validità del credito IVA utilizzato.

La necessità di un controllo sostanziale sull'annualità 2005 che l'Ufficio non ha mai effettuato malgrado gli siano stati forniti tutti gli elementi necessari e sufficienti non può essere considerato una valida ragione per disconoscere il credito IVA scaturente dalla dichiarazione dell'anno 2005 anche in considerazione del fatto che l'Ufficio, in nessuna sede, ha mai sollevato alcuna eccezione circa la validità della documentazione presentata o della spettanza del credito IVA utilizzato in compensazione.

A fronte di quanto sopra, la Commissione respinge l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza impugnata.

Ritiene inoltre di dover compensare le spese di giudizio in quanto il contribuente, con un più attento esame della ricevuta di invio telematico della dichiarazione, avrebbe potuto, da subito, rendersi conto che si erano verificati degli errori in sede di trasmissione e porvi immediato rimedio ritrasmettendo in modo corretto la dichiarazione stessa ed evitando così di intraprendere il presente contenzioso.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Spese del presente grado di giudizio interamente compensate.